

Dunque, non è vero che le ragioni del convincimento espresso dai componenti del collegio siano del tutto irrilevanti; sono invece proprio le ragioni della decisione che vanno investigate, perché se altri due giudici, mai nemmeno indagati nell'ambito del presente procedimento penale, e certamente informati della iniziale valutazione dei beni di proprietà di Federconsorzi e della successiva proposta di acquisto in blocco formulata dal Prof. Capaldo, hanno ritenuto congrua tale proposta, ciò sta solo a dimostrare che l'opinione favorevole del Presidente Greco (ammesso e non concesso che si trattasse di una opinione che il Presidente Greco si era formato sin dall'inizio) ha trovato conferma nelle opinioni, altrettanto favorevoli, dei giudici *a latere*.

La sentenza impugnata, sul punto, avrebbe dovuto farsi carico di dimostrare che "l'opinione favorevole" del Presidente Greco (e degli altri componenti del Tribunale) fosse stata frutto di pressioni illecite, di minacce, di promesse di ricompense provenienti da colui che è stato considerato il suo concorrente nel reato, e cioè il Prof. Capaldo. Ma di tutto questo non vi è la minima traccia nella sentenza impugnata, né vi potrebbe essere, perché il ruolo del Professor Capaldo nella vicenda in esame è stato quello di elaborare un piano di liquidazione che prevedeva la cessione in blocco dei beni di Federconsorzi ad una costituenda società di gestione, di formulare una proposta di acquisto per un prezzo stabilito (determinato secondo valutazioni di stima che poi esamineremo), e di tenere ferma questa proposta